

175P2

delibera n. 35

## DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2017

**Oggetto: Calata Molo Beverello – Alilauro Spa – NLG srl – SNAV Spa – Banca di Credito Popolare - Assegnazione locali situati nella struttura denominata “Nuova Pensilina” ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli.**

### IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci, Criscuolo.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Mazzei e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista il Regolamento di funzionamento del Comitato di gestione approvato con delibera n. 3 del 31.01.2017;

Visto l’art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l’art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Visto il provvedimento prot. n. 438 del 13.07.2016 con cui l’allora Commissario Straordinario APN - C.A. (CP) Basile ha autorizzato, in via straordinaria e temporanea, fino al 31 ottobre 2016, la seguente ipotesi di provvisoria ripartizione dei locali situati nella struttura demaniale marittima denominata “Nuova Pensilina”, ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli, rientrati nella disponibilità di questa Amministrazione, allo scopo di garantire, per la stagione estiva 2016 già avviata, una più proficua e razionale erogazione del servizio di biglietteria, in conformità allo stralcio planimetrico redatto dall’Area Tecnica che si riepiloga:

- Locali “ex Medmar” di mq. 27,71 (piano terra) e di mq. 50,44 (piano superiore)  
Ripartizione al 50% tra le seguenti società:  
ALILAURO SpA – P. IVA P. Iva 04453331219, con sede in Napoli (Porto)-Varco Angioino - edificio Stazione Marittima  
NLG srl – P. Iva 05303251218, con sede legale in Napoli alla Via Melisurgo, 4 con l’esecuzione dei lavori, a proprie cura e spese, per realizzare due distinti ingressi nei nuovi locali rispettivamente occupati al piano terra mentre l’accesso ai locali posti al piano superiore sarà consentito dall’esistente scala di collegamento con il piano terra che, di fatto, diverrebbe in co-uso ad entrambe le Società;
- Locale al piano terra “ex Alimar” di mq. 10,20 nonché locale/wc di mq. 11,73 al piano superiore  
alla SNAV SpA – P.Iva 00081630832, con sede legale in Napoli (Porto) alla Stazione Marittima, Molo Angioino, con l’esecuzione dei lavori, a proprie cura e spese, per realizzare, nel locale al piano terra, una porta di accesso con l’attigua biglietteria già assentita e per mettere in pristino il locale/servizi ubicato al piano superiore;

Visto il successivo provvedimento n. 1633 del 29.12.2016 con cui il Commissario Straordinario ha prorogato l’autorizzazione al 31 dicembre 2016 nel precipuo intendimento di continuare ad assicurare l’attività delle Compagnie istanti, in attesa della definitiva riorganizzazione dei locali della “Nuova Pensilina”;

Considerato che le citate Compagnie di Navigazione hanno chiesto l'ulteriore proroga del sopra richiamato provvedimento temporaneo per l'anno 2017, per il permanere della rappresentata problematica;

Vista l'istanza acquisita al prot. Adsp in data 3.3.2017 n. 1389 con la quale la **Banca di Credito Popolare**, attuale affidataria del Servizio Cassa di questa AdSP, ha chiesto in temporanea concessione, per anni quattro, il locale di mq. 8,40 posto al piano terra della "Nuova Pensilina", da adibire a terminale ATM (sportello Bancomat) previa l'esecuzione dei necessari lavori di installazione della relativa impiantistica. Il locale *de quo* era già stato assentito ad altro Istituto Bancario per il medesimo scopo;

Considerato che l'istruttoria sulle richiamate istanze è stata finalizzata al rilascio di titoli concessori efficaci fino al 31 dicembre 2017, atteso che gli obiettivi programmatici a breve e medio termine di questa AdSP prevedono il possibile cantieramento dell'intera Calata del Beverello nell'anno 2018 con la conseguente sospensione delle attività ivi svolte;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento, nella quale viene ripercorso l'iter istruttorio relativo alla pratica in oggetto;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

## **IL SEGRETARIO GENERALE Ing. Francesco Messineo**

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla scorta della dichiarazione resa dal Responsabile del Procedimento, al rilascio dei seguenti titoli concessivi, come da bozze di licenza allegate, relativi all'occupazione di locali posti nella struttura demaniale marittima denominata "Nuova Pensilina", ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli:

- atti concessivi rispettivamente in favore delle **Socc. Alilauro Spa, NLG srl e Snav Spa**, per formalizzare, per il periodo 1.1.2017-31.12.2017, le occupazioni nella c.d. "Nuova Pensilina" al Molo Beverello del Porto di Napoli, già oggetto dei provvedimenti dell'allora Commissario Straordinario AP prot. n.438 del 13.07.2016 e n. 1633 del 29.12.2016;
- atto concessivo, a decorrere dalla data del rilascio del titolo e fino al 31.12.2017, alla **Banca di Credito Popolare**, con sede in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 92, per l'occupazione di un locale di mq. 8,40 posto al piano terra della "Nuova Pensilina", da adibire a terminale ATM (sportello Bancomat) previa l'esecuzione dei necessari lavori di installazione della relativa impiantistica;

I suddetti atti concessivi potranno essere rilasciati previa esecuzione degli obblighi di legge (pagamento canone 2017 €/mq 161,93 e costituzione cauzione ex art. 17 Regol. Esec. Cod, Nav), fermo restando l'obbligo dei titolari a munirsi di ogni ulteriore nulla osta/autorizzazione previste dalla legge e rientranti nelle attribuzioni delle competenti Amministrazioni Pubbliche prima di porre in esercizio la concessione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 25.07.2017

**IL SEGRETARIO GENERALE  
Ing. Francesco MESSINEO**

**IL PRESIDENTE  
Dr. Pietro SPIRITO**

**Area Istituzionale**  
**Dichiarazione del Responsabile del Procedimento**

**Oggetto: ALILAURO Spa – NLG srl – SNAV Spa – BANCA DI CREDITO POPOLARE – Assegnazione, per l'anno 2017, di locali situati nella struttura d.m. denominata "Nuova Pensilina" ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli**

**INQUADRAMENTO**

La procedura fa riferimento all'art.36 del Codice della Navigazione (concessione di beni demaniali) che, nelle istruzioni procedurali adottate dall'Autorità Portuale, è inquadrata dalla scheda PR/AP 005.

Alla conclusione del procedimento è previsto il rilascio di una concessione demaniale marittima in favore del soggetto richiedente, a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione nonché art.5 e seguenti del relativo regolamento attuativo.

Lo scopo concessivo della richiesta risulta compatibile con le previsioni dell'adottando Piano Regolatore Portuale che ha destinato il Molo Beverello alla funzione passeggeri delle unità navali veloci (**ambito Porto Storico PS - sottoambito PS4**).

**FATTO**

- La struttura d.m. denominata "Nuova Pensilina", indicata in oggetto, è prevalentemente destinata a biglietterie e/o uffici delle Compagnie armatoriali autorizzate ad esercitare le proprie linee di unità veloci (aliscafi) per i collegamenti marittimi da e per il Beverello nonché a postazione logistica di Forze dell'Ordine e di altri soggetti che svolgono servizi connessi alle attività di detto ambito portuale.
- Le Compagnie di Navigazione **ALILAURO Spa – NLG srl – SNAV Spa**, già assegnatarie di locali nella citata struttura, avevano più volte segnalato l'esigenza di acquisire ulteriori spazi/biglietteria in ragione dell'esiguità dei beni in uso che non consentiva di gestire adeguatamente la notevole domanda dell'utenza passeggeri, con ripercussioni negative sulla viabilità veicolare e pedonale dell'intero scalo del Beverello.
- Tale esigenza era stata riproposta anche nell'anno 2016, e l'allora Commissario Straordinario APN - C.A. (CP) Antonio Basile, allo scopo di garantire, per la stagione estiva 2016 già avviata, una più proficua e razionale erogazione del servizio di biglietteria, con provvedimento prot. n. 438 del 13.07.2016 autorizzava, **in via straordinaria e temporanea, fino al 31 ottobre 2016**, la seguente ipotesi di provvisoria ripartizione dei locali situati nella citata struttura, rientrati nella disponibilità di questa Amministrazione, in conformità allo stralcio planimetrico redatto dall'Area Tecnica che si riepiloga:
  1. Locali "ex Medmar" di mq. 27,71 (piano terra) e di mq. 50,44 (piano superiore)  
Ripartizione al 50% tra le Socc.:  
**ALILAURO Spa** – P. IVA P. Iva 04453331219, con sede in Napoli (Porto)-Varco Angioino - edificio Stazione Marittima  
**NLG srl** – P. Iva 05303251218, con sede legale in Napoli alla Via Melisurgo, 4  
con l'esecuzione dei lavori, a proprie cura e spese, per realizzare due distinti ingressi nei nuovi locali rispettivamente occupati al piano terra mentre l'accesso ai locali posti al piano superiore sarà consentito dall'esistente scala di collegamento con il piano terra che, di fatto, diverrebbe in co-uso ad entrambe le Società;
  2. Locale al piano terra "ex Alimar" di mq. 10,20 nonché locale/wc di mq. 11,73 al piano superiore  
alla **SNAV Spa** – P.Iva 00081630832, con sede legale in Napoli (Porto) alla Stazione Marittima, Molo Angioino, con l'esecuzione dei lavori, a proprie cura e spese, per realizzare, nel locale al piano terra, una porta di accesso con l'attigua biglietteria già assentita e per mettere in pristino stato il locale/servizi al piano superiore.

-2 -

- Su istanze di parte, l'autorizzazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 con provvedimento n. 1633 del 29.12.2016 nel precipuo intendimento di continuare ad assicurare l'attività delle Compagnie istanti, in attesa della definitiva riorganizzazione dei locali della "Nuova Pensilina".
- Permanendo la problematica in argomento, le Società in oggetto richiedevano l'ulteriore proroga del sopra richiamato provvedimento temporaneo per l'anno 2017.
- Contestualmente perveniva anche l'istanza acquisita in data 3.3.2017 n. 1389 del protocollo generale di questa Amministrazione, avanzata dalla **BANCA DI CREDITO POPOLARE**, attuale affidataria del Servizio Cassa di questa AdSp, per la temporanea concessione, per anni quattro, del locale di mq. 8,40 posto al piano terra della "Nuova Pensilina", da adibire a terminale ATM (sportello Bancomat) previa l'esecuzione dei necessari lavori di installazione della relativa impiantistica. Il locale *de quo* era già stato assentito ad altro Istituto Bancario (Intesa Sanpaolo) per il medesimo scopo.

#### **PROCEDIMENTO**

Questa Amministrazione, pur prendendo atto delle esigenze segnalate dai richiedenti e, in particolare, che le suddette Compagnie di Navigazione sono autorizzate ad esercitare le proprie unità veloci al Beverello anche per il biennio 2017/2018, come da decreto dirigenziale della Regione Campania n. 112 del 29.12.2016, ha comunque inteso finalizzare l'istruttoria al rilascio di concessioni efficaci fino al 31 dicembre p.v., atteso che i propri obiettivi programmatici a breve e medio termine prevedono il cantieramento dell'intera Calata del Beverello entro il prossimo anno con la conseguente sospensione delle attività ivi svolte.

Con tali condizioni, sono state rese pubbliche le istanze pervenute, ex art. 18 del Regol. Cod. Nav., nei cui termini prescritti non sono pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

#### **IPOTESI AMMINISTRATIVA**

Alla luce di quanto sopra, si sottopone alle valutazioni di codesto Comitato di Gestione, la seguente attività:

- Rilascio di atti concessivi alle Socc. Alilauro Spa, NLG srl e Snav Spa, per formalizzare, per il periodo 1.1.2017-31.12.2017, le occupazioni nella c.d. "Nuova Pensilina" al Molo Beverello del Porto di Napoli, già oggetto dei provvedimenti dell'allora Commissario Straordinario AP prot. n.438 del 13.07.2016 e n. 1633 del 29.12.2016;
- Rilascio di un atto concessivo, a decorrere dalla data di delibera CG e fino al 31.12.2017, alla Banca di Credito Popolare, con sede in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 92, per l'occupazione di un locale di mq. 8,40 posto al piano terra della "Nuova Pensilina", da adibire a terminale ATM (sportello Bancomat) previa l'esecuzione dei necessari lavori di installazione della relativa impiantistica;

previa l'esecuzione degli obblighi di legge (pagamento canone 2017 e costituzione cauzione ex art. 17 Regol. Esec. Cod. Nav)

#### **DETERMINAZIONE CANONE**

In forza dell'art. 7 della legge 494/1993 ed s.m.i., (*autonomia impositiva degli enti portuali in materia di canoni demaniali*), è stato applicato il c.d. "canone tabellare" (*Tabelle approvate in forza dell'art. 15, il comma, del D.L. 2.10.1981 n. 546 conv., con modificazioni, in legge 1.12.1981 n. 692*) riferito alla tipologia di Uffici privati e biglietterie - Tabella A - Ctg. B - n. 101 attualizzato ai sensi dell'art. 4 della prefata legge 494/1993 e della delibera del Comitato di Gestione di questa AdSP n. 11 del 27.04.2017 che, per l'anno 2017 ammonta ad **€ 161,93 al mq.**

-3-

Per tutto quanto sopra esposto, si dichiara: la completezza del procedimento istruttorio svolto, l'inesistenza di motivi ostativi alla ratifica della concessione rilasciata.

Tanto premesso, si sottopone la presente pratica alle valutazioni di codesto Comitato di Gestione per la deliberazione di cui all' art.9 - comma 5, lettera f) della legge 28 gennaio 1994, n.84 e s.m.i., modificata dal D.L. 169/2016, per il rilascio degli atti concessori in relazione ai beni *de quibus*, che si allegano in copia.

Napoli, 11.07.2017

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Il Dirigente Area Istituzionale**  
**Dr. Emidio SQUILANTE**

**Il Segretario Generale**  
**Ing. Francesco MESSINEO**

# BOZZA

Rif. Rubrica n. 183 /P    *Rep. Archivio Dem. B219 /r.a.*    Cod. cliente 7476

N.....del Registro concessioni Anno 2017    N..... del Repertorio

## **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00705640639

### **IL PRESIDENTE**

**Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

**Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (di seguito denominata AdSP);

**Visto** il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

**Viste** le disposizioni contenute nel Regolamento del Codice della Navigazione;

**Vista** la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

#### **Premesso che:**

- la **NLG srl - C.F. e P. IVA 05303251218** – con sede legale in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4, con provvedimento della cessata APN n.438

del 13.07.2016 e sua proroga prot. n.1633 del 20.12.2016, era stata autorizzata, in via temporanea e sperimentale, fino al 31.12.2016, ad occupare i seguenti locali ricompresi nella struttura demaniale marittima denominata "Nuova Pensilina", ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli, identificata catastalmente presso l'Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n. 200, p.lla n. 41 – comune censuario F839, al fine di decentrarvi parte delle attività svolte nei locali già in uso nella medesima struttura, consistenti nella bigliettazione delle proprie unità navali veloci per il collegamento con le Isole del Golfo da e per il Beverello, essendo inserita nel relativo quadro accosti approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 12 del 29.02.2016 e rinnovata per il biennio 2017/2018 con successivo d.d. n. 112 del 29.12.2016:

piano terra : un locale/biglietteria di mq. 13,86

piano superiore : un locale/ufficio di mq. 25,22

- con istanza acquisita al protocollo generale n. 157 in data 11.1.2017, la NLG srl ha chiesto la proroga della richiamata autorizzazione per l'intera annualità 2017, per il medesimo scopo;
- l'istruttoria sulla richiesta *de qua* è comunque finalizzata al rilascio della concessione per i locali in oggetto, con validità dall'1.1.2017 fino al 31.12.2017, atteso che gli obiettivi programmatici a breve e medio termine di questa AdSP circa il waterfront prevedono il cantieramento dell'intera Calata del Beverello entro il prossimo anno con la conseguente sospensione delle attività ivi esercitate;
- con avviso n. 779 del 7.6.2017, la suddetta istanza è stata, quindi, regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 R.C.N. nel rispetto dei

principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute ulteriori osservazioni e/o istanze in concorrenza;

- il Comitato di Gestione dell'Adsp ha espresso, con delibera n. .... del ....., il proprio parere favorevole in merito, ai sensi dell'art.9, comma 5, lett.f) della L.84/94 come modificata dal D.L.vo n. 169/16;
- con delibera n. .... del .....il Presidente dell'AdSP ha stabilito il rilascio del presente titolo concessorio;
- il canone demaniale per la presente concessione, che ammonta ad **€ 5.662,10 (cinquemilaseicentossessantadue/10)**, è stato determinato a norma dell'art. 7 della L. 494/93 (*autonomia impositiva degli enti portuali in materia di canoni demaniali*) e della delibera del Comitato di Gestione di questa AdSP n. 11 del 27.04.2017, riferito all'attività "Uffici privati e biglietterie" (Tabella A - Ctg. B - n. 115);
- la NLG srl ha provveduto a depositare, in data \_\_\_\_\_ la polizza fideiussoria richiesta con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, costituita ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;
- come da estratto contabile in data \_\_\_\_\_, agli atti d'ufficio, la NLG srl non presenta esposizione debitoria nei confronti dell'AdSP;

**Il Dirigente Area Istituzionale  
Dott. Emilio SQUILLANTE**

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

**Il Segretario Generale  
Ing. Francesco MESSINEO**

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è



rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale;

#### CONCEDE

alla **NLG srl - C.F. e P. IVA 05303251218** – con sede legale in Napoli alla Via G. Melisurgo n. 4, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di occupare i seguenti locali, situati nella struttura demaniale marittima denominata “Nuova Pensilina”, ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli, identificata catastalmente presso l’Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n. 200, – comune censuario F839, al fine di decentrarvi parte delle attività svolte nei beni già in uso nella medesima struttura, consistenti nella bigliettazione delle proprie unità navali veloci per il collegamento con le Isole del Golfo da e per il Beverello:

piano terra : un locale/biglietteria di mq. 13,86

piano superiore : un locale/ufficio di mq. 25,22

in conformità allo stralcio grafico d’ufficio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente **dall’1 gennaio al 31 dicembre 2017**, con l’obbligo di corrispondere all’AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 5.662,10 (cinquemilaseicentosessantadue/10)**, come sopra determinato, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall’art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., .

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza,

il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insiste il bene occupato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai beni demaniali concessi, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
5. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle

- migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
6. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
  7. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
  8. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
  9. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza, conferma l'impegno formale a sgomberare i locali di cui alla presente concessione, a proprie cure e spese, e alla loro contestuale riconsegna nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunionalizzazione specialistica e/o contrasti con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - e/o con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
  10. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre

eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;

11. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
12. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
13. il concessionario ha l'obbligo di verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, segnalando, senza indugio/immediatamente, a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa o di eliminare immediatamente lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
14. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in n. 1;
15. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

**Al concessionario:**

- avendo pagato anticipatamente il canone demaniale dovuto per la presente concessione come risulta da reversale di introito n. \_\_\_\_\_ ;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ - Agenzia n. \_\_\_\_\_ - a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi

diritti e tariffe;

**si rilascia** la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, CAP 80133.

Napoli, .....

**IL CONCESSIONARIO**

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente la condizioni speciali contrassegnate dai nn.9- 10- 11-13- 15

**IL CONCESSIONARIO**

.....

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
IL PRESIDENTE  
Pietro SPIRITO**

# BOZZA

Rif. Rubrica n. 326 /P    Rep. Archivio Dem. B278 /r.a.    Cod. cliente 50411

N.....del Registro concessioni Anno 2017    N..... del Repertorio

## **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00705640639

### **IL PRESIDENTE**

**Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

**Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (di seguito denominata AdSP);

**Visto** il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

**Viste** le disposizioni contenute nel Regolamento del Codice della Navigazione;

**Vista** la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

#### **Premesso che:**

- la SNAV S.p.A. - P.I. 00081630832 -, con sede legale in Napoli (Porto) - Molo Angioino - edificio Stazione Marittima, con provvedimento della



cessata APN n.438 del 13.07.2016 e sua proroga prot. n.1633 del 20.12.2016, era stata autorizzata, in via temporanea e sperimentale, fino al 31.12.2016, ad occupare i seguenti locali ricompresi nella struttura demaniali marittimi denominata "Nuova Pensilina", ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli, identificata catastalmente presso l'Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n. 200, p.la n. 41 – comune censuario F839, al fine di decentrarvi parte delle attività svolte nel locale già in uso nella medesima struttura, consistenti nella bigliettazione delle proprie unità navali veloci per il collegamento con le Isole del Golfo da e per il Beverello, essendo inserita nel relativo quadro accosti approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 12 del 29.02.2016 e rinnovata per il biennio 2017/2018 con successivo d.d. n. 112 del 29.12.2016:

piano terra : un locale/biglietteria di mq.10,20

piano superiore : un locale/servizi di mq. 11,73

- con istanza acquisita al protocollo generale n. 166 in data 11.1.2017 ed integrata in data 4.4.2017, prot. n. 2215, la SNAV srl ha chiesto la proroga della richiamata autorizzazione per l'intera annualità 2017, per il medesimo scopo;
- l'istruttoria sulla richiesta *de qua* è comunque finalizzata al rilascio della concessione per i locali in oggetto, con validità dall'1.1.2017 fino al 31.12.2017, atteso che gli obiettivi programmatici a breve e medio termine di questa AdSP circa il waterfront prevedono il cantieramento dell'intera Calata del Beverello entro il prossimo anno con la conseguente sospensione delle attività ivi esercitate;

- con avviso n. 722 del 7.6.2017, la suddetta istanza è stata, quindi, regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 R.C.N. nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute ulteriori osservazioni e/o istanze in concorrenza;
- il Comitato di Gestione dell'Adsp ha espresso, con delibera n. .... del ....., il proprio parere favorevole in merito, ai sensi dell'art.9, comma 5, lett.f) della L.84/94 come modificata dal D.L.vo n. 169/16;
- con delibera n. .... del .....il Presidente dell'AdSP ha stabilito il rilascio del presente titolo concessorio;
- il canone demaniale per la presente concessione, che ammonta ad **€ 3.175,61 (tremilacentosettantacinque/61)**, è stato determinato a norma dell'art. 7 della L. 494/93 e della delibera del Comitato di Gestione di questa AdSP n. 11 del 27.04.2017, riferito all'attività "Uffici privati e biglietterie" (Tabella A - Ctg. B - n. 115);
- la SNAV SpA ha provveduto a depositare, in data \_\_\_\_\_ la polizza fideiussoria richiesta con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, costituita ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;
- come da estratto contabile in data \_\_\_\_\_, agli atti d'ufficio, la SNAV SpA non presenta esposizione debitoria nei confronti dell'Ad;

**Il Dirigente Area Istituzionale  
Dott. Emilio SQUILLANTE**

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

**Il Segretario Generale  
Ing. Francesco MESSINEO**

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale;

### CONCEDE

alla **SNAV SPA - P.I. 00081630832** -, con sede legale in Napoli (Porto) - Molo Angioino - edificio Stazione Marittima, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di occupare i seguenti locali, situati nella struttura demaniale marittima denominata "Nuova Pensilina", ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli, identificata catastalmente presso l'Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n. 200, - comune censuario F839, al fine di decentrarvi parte delle attività svolte nei beni già in uso nella medesima struttura, consistenti nella bigliettazione delle proprie unità navali veloci per il collegamento con le Isole del Golfo da e per il Beverello:

piano terra : un locale/biglietteria di mq.10,20

piano superiore : un locale/servizi di mq. 11,73

in conformità allo stralcio grafico d'ufficio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente **dall'1 gennaio al 31 dicembre 2017**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 3.175,61 (tremilacentosettantacinque/61)**, come sopra determinato, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della

Legge 296/06 e s.m.i., .

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insiste il bene occupato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per

qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai beni demaniali concessi, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
5. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria

manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;

6. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
7. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
8. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
9. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza, conferma l'impegno formale a sgomberare i locali di cui alla presente concessione, a proprie cure e spese, e alla loro contestuale riconsegna nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunionalizzazione specialistica e/o contrasti con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - e/o con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
10. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto

AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;

11. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
12. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
13. il concessionario ha l'obbligo di verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, segnalando, senza indugio/immediatamente, a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa o di eliminare immediatamente lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
14. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in n. 1;
15. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

**Al concessionario:**

- avendo pagato anticipatamente il canone demaniale dovuto per la presente concessione come risulta da reversale di introito n. \_\_\_\_\_ ;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ - Agenzia n.



\_\_\_\_\_ - a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi  
diritti e tariffe;

**si rilascia** la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e  
completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi,  
dichiarando di eleggere il proprio domicilio in in Napoli (Porto) – Molo  
Angioino, edificio Stazione Marittima, CAP 80133.  
Napoli, .....

**IL CONCESSIONARIO**

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il  
concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente la  
condizioni speciali contrassegnate dai nn.9- 10- 11-13- 15:

**IL CONCESSIONARIO**

.....

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
IL PRESIDENTE  
Pietro SPIRITO**

# BOZZA

Rif. Rubrica n. 136 /P    *Rep. Archivio Dem. B 207 /r.a.*    Cod. cliente 5809

N.....del Registro concessioni Anno 2017    N..... del Repertorio

## **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00705640639

### **IL PRESIDENTE**

**Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

**Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (di seguito denominata AdSP);

**Visto** il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

**Viste** le disposizioni contenute nel Regolamento del Codice della Navigazione;

**Vista** la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

#### **Premesso che:**

- la **BANCA DI CREDITO POPOLARE, P.Iva 01241921210**, con sede in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 92, CAP 80059 - , con istanza

acquisita in data 3.3.2017 al n. 1389 (Mod. D1) del protocollo generale di questa Amministrazione, ha chiesto in temporanea concessione, per anni quattro, un locale di mq. 8,40 posto al piano terra della struttura demaniale marittima denominata "Nuova Pensilina", ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli, da adibire a terminale ATM (sportello Bancomat) previa l'esecuzione dei necessari lavori di installazione della relativa impiantistica;

- la c.d." Nuova Pensilina" è identificata catastalmente presso l'Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n. 200, p.lla n. 35, comune censuario F839, è essenzialmente destinata alle attività asservite al traffico passeggeri per il cabotaggio con le Isole del Golfo e che il locale richiesto era già stato assentito per il medesimo scopo ad altro Istituto Bancario;
- l'istruttoria sulla richiesta *de qua* è comunque finalizzata al rilascio della concessione per il locale in oggetto, con validità dalla data di rilascio del presente atto e fino al 31.12.2017, atteso che gli obiettivi programmatici a breve e medio termine di questa AdSP circa il waterfront prevedono il cantieramento dell'intera Calata del Beverello entro il prossimo anno con la conseguente sospensione delle attività ivi esercitate;
- con avviso n. 762 del 6.6.2017, la suddetta istanza è stata, quindi, pubblicizzata a norma dell'art.18 R.C.N. nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute ulteriori osservazioni e/o istanze in concorrenza;
- il Comitato di Gestione dell'Adsp ha espresso, con delibera n. .... del ....., il proprio parere favorevole in merito, ai sensi dell'art.9, comma 5, lett.f) della L.84/94 come modificata dal D.L.vo n. 169/16;
- con delibera n. .... del .....il Presidente dell'AdSP

ha stabilito il rilascio del presente titolo concessorio:

- il canone demaniale per la presente concessione, che per l'intera annualità 2017 ammonta ad € 1.216,45 (*milleduecentosedici/45*), è stato determinato ai sensi dell'art. 7 della L. 494/93 e della delibera del Comitato di Gestione di questa AdSP n. 11 del 27.04.2017, riferito all'attività "Uffici privati e biglietterie" (Tabella A - Ctg. B - n. 115);
- la richiedente ha provveduto a depositare, in data \_\_\_\_\_ la polizza fideiussoria richiesta con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, costituita ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;

**Il Dirigente Area Istituzionale**  
**Dott. Emilio SQUILLANTE**

**Dato atto** che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

**Il Segretario Generale**  
**Ing. Francesco MESSINEO**

**Considerato** che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale;

#### **CONCEDE**

alla **BANCA DI CREDITO POPOLARE**, P.Iva 01241921210, con sede in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 92, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di occupare un locale di mq. 8,40 posto al piano terra della struttura demaniale marittima denominata "Nuova Pensilina", ubicata al Molo

Beverello del Porto di Napoli, da adibire a terminale ATM (sportello Bancomat) previa l'esecuzione dei necessari lavori di installazione della relativa impiantistica;

La richiamata "Nuova Pensilina" è identificata catastalmente presso l'Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n. 200, p.lla n. 35, comune censuario F839, in conformità allo stralcio grafico d'ufficio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente **dal** ..... **al 31 dicembre 2017**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone di € ..... (.....), come sopra determinato, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., .

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo

provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insiste il bene occupato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme

depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai beni demaniali concessi, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la

disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

4. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
5. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
6. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
7. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
8. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
9. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza, conferma l'impegno formale a sgomberare i locali di cui alla presente concessione, a proprie cure e spese, e alla loro contestuale riconsegna nel termine perentorio



determinato dall'Autorità concedente, qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica e/o contrasti con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - e/o con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

10. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
11. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
12. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
13. il concessionario ha l'obbligo di verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, segnalando, senza indugio/immediatamente, a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa o di eliminare immediatamente lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
14. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in n. 1;
15. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale

rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

**Al concessionario:**

- avendo pagato anticipatamente il canone demaniale dovuto per la presente concessione come risulta da reverse di introito n. \_\_\_\_\_ ;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ – Agenzia n. \_\_\_\_\_ - a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe;

**si rilascia** la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli (Porto) – Molo Angioino, edificio Stazione Marittima, CAP 80133.

Napoli, .....

**IL CONCESSIONARIO**

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente la condizioni speciali contrassegnate dai nn.9- 10- 11-13- 15:

**IL CONCESSIONARIO**

.....

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
IL PRESIDENTE  
Pietro SPIRITO**

# BOZZA

Rif. Rubrica n. 125/P Rep. Archivio Dem. B221 /r.a. Cod. cliente 407491

N.....del Registro concessioni Anno 2017 N..... del Repertorio

## **AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00705640639

### **IL PRESIDENTE**

**Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

**Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (di seguito denominata AdSP);

**Visto** il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

**Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

**Viste** le disposizioni contenute nel Regolamento del Codice della Navigazione;

**Vista** la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

#### **Premesso che:**

- **PALILAURO SPA** - P. Iva 04453331219 -, con sede legale in Napoli (Porto) - Molo Angioino - edificio Stazione Marittima, con

provvedimento della cessata APN n.438 del 13.07.2016 e sua proroga prot. n.1633 del 20.12.2016, era stata autorizzata, in via temporanea e sperimentale, fino al 31.12.2016, ad occupare i seguenti locali ricompresi nella struttura demaniale marittima denominata "Nuova Pensilina", ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli, identificata catastalmente presso l'Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n. 200, p.lla n. 41 – comune censuario F839, al fine di decentrarvi parte delle attività svolte nei locali già in uso nella medesima struttura, consistenti nella bigliettazione delle proprie unità navali veloci per il collegamento con le Isole del Golfo da e per il Beverello, essendo inserita nel relativo quadro accosti approvato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 12 del 29.02.2016 e rinnovata per il biennio 2017/2018 con successivo d.d. n. 112 del 29.12.2016:

piano terra : un locale/biglietteria di mq. 13,86

piano superiore : un locale/ufficio di mq. 25,22

- con istanza acquisita al protocollo generale n. 7692 in data 27.12.2016, l'Alilauro SpA ha chiesto la proroga della richiamata autorizzazione almeno fino al 31.08.2017, per il medesimo scopo;
- l'istruttoria sulla richiesta *de qua* è comunque finalizzata al rilascio della concessione per i locali in oggetto, con validità dall'1.1.2017 fino al 31.12.2017, atteso che gli obiettivi programmatici a breve e medio termine di questa AdSP circa il waterfront prevedono il cantieramento dell'intera Calata del Beverello entro il prossimo anno con la conseguente sospensione delle attività ivi esercitate;
- con avviso n. 777 del 7.6.2017, la suddetta istanza è stata, quindi,

regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 R.C.N. nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute ulteriori osservazioni e/o istanze in concorrenza;

- il Comitato di Gestione dell'Adsp ha espresso, con delibera n. .... del ....., il proprio parere favorevole in merito, ai sensi dell'art.9, comma 5, lett.f) della L.84/94 come modificata dal D.L.vo n. 169/16;
- con delibera n. .... del .....il Presidente dell'AdSP ha stabilito il rilascio del presente titolo concessorio;
- il canone demaniale per la presente concessione, che ammonta ad **€ 5.662,10 (cinquemilaseicentosessantadue/10)**, è stato determinato a norma dell'art. 7 della L. 494/93 (*autonomia impositiva degli enti portuali in materia di canoni demaniali*) e della delibera del Comitato di Gestione di questa AdSP n. 11 del 27.04.2017, riferito all'attività "Uffici privati e biglietterie" (Tabella A - Ctg. B - n. 115);
- la Alilauro SpA ha provveduto a depositare, in data \_\_\_\_\_ la polizza fideiussoria richiesta con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, costituita ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;

**Il Dirigente Area Istituzionale  
Dott. Emilio SQUILLANTE**

**Dato atto** che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

**Il Segretario Generale  
Ing. Francesco MESSINEO**

**Considerato** che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria

dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale;

### CONCEDE

all'**ALILAURO SPA** - P. Iva 04453331219 -, con sede legale in Napoli (Porto) – Molo Angioino - edificio Stazione Marittima, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di occupare i seguenti locali, situati nella struttura demaniale marittima denominata “Nuova Pensilina”, ubicata al Molo Beverello del Porto di Napoli, identificata catastalmente presso l’Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n. 200, – comune censuario F839, al fine di decentrarvi parte delle attività svolte nei beni già in uso nella medesima struttura, consistenti nella bigliettazione delle proprie unità navali veloci per il collegamento con le Isole del Golfo da e per il Beverello:

piano terra : un locale/biglietteria di mq. 13,86

piano superiore : un locale/ufficio di mq. 25,22

in conformità allo stralcio grafico d’ufficio che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente **dall’1 gennaio al 31 dicembre 2017**, con l’obbligo di corrispondere all’AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 5.662,10 (cinquemilaseicentosessantadue/10)**, come sopra determinato, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall’art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i.,.

Il concessionario ha, comunque, l’obbligo di munirsi di ogni eventuale

ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali

marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insiste il bene occupato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non



consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai beni demaniali concessi, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
5. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria

manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;

6. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
7. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
8. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
9. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza, conferma l'impegno formale a sgomberare i locali di cui alla presente concessione, a proprie cure e spese, e alla loro contestuale riconsegna nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunionalizzazione specialistica e/o contrasti con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - e/o con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
10. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità

Giudiziaria competente;

11. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
12. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
13. il concessionario ha l'obbligo di verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, segnalando, senza indugio/immediatamente, a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa o di eliminare immediatamente lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
14. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in n. 1;
15. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

**Al concessionario:**

- avendo pagato anticipatamente il canone demaniale dovuto per la presente concessione come risulta da reversale di introito n. \_\_\_\_\_ ;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ - Agenzia n. \_\_\_\_\_ - a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli (Porto) - Molo Angioino, edificio Stazione Marittima, CAP 80133.

Napoli, .....

**IL CONCESSIONARIO**

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente la condizioni speciali contrassegnate dai nn.9- 10- 11-13- 15

**IL CONCESSIONARIO**

.....

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE  
IL PRESIDENTE  
Pietro SPIRITO**